ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

02645/11

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

MINORI

R.G.N. 12230

anno 2010

Cron. 2645

Rep.

Ud. 19.01.2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi	MACIOCE	rel.	Presidente -
Dott. Massimo	DOGLIOTTI		Consigliere -
Dott. Vittorio	RAGONESI		Consigliere -
Dott. Maria Cristina	GIANCOLA		Consigliere –
Dott. Pietro	CAMPANILE		Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12230 R.G. anno 2010

proposto **da:**

GAROFALO avv. Paola, n. q. di curatore speciale del minore Giovanni Paolo Avena ora Giovanni Paolo Badea elettivamente domiciliata in ROMA, via Cicerone 44 presso l'avvocato Bruno Aguglia e rappresentata e difesa da sé medesima

- ricorrente -

contro

BADEA Florica elett.te dom.ta in Roma via Cristoforo Colombo 436 presso l'avv. Oreste Vaccaro con l'avv. Giorgio Cozzolino che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso

controricorrente

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di chi lo richiede in quanto
X disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
X imposto dalla legge

68/2011

e

AVENA Biagio – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro *intimati*

avverso la sentenza n. 1987 della Corte d'Appello di Catanzaro depositata il 29.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.01.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U.Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Florica Badea con ricorso 22.6.2007 chiese al Tribunale di Catanzaro di provvedere ai sensi dell'art. 250 comma 4 c.c. in relazione alla sua richiesta di riconoscere come proprio figlio il minore Avena Giovanni Paolo n. 15.4.2006, riconosciuto da Avena Biagio: questi aveva manifestato la propria opposizione al riconoscimento di essa istante ma non avrebbe avuto alcun titolo ad opporsi posto che non era il padre del minore e che lo aveva indebitamente riconosciuto, determinando l'apertura di un procedimento penale anche a carico della esponente per concorso in alterazione di stato ed illecito affidamento a terzi nonché di procedimento per la dichiarazione della adottabilità del minore stesso. Costituitosi l'Avena, che ammetteva di non essere il padre del minore ed affermava di non opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità, il Tribunale, sull'assunto che il diritto della Avena al riconoscimento dovesse essere escluso alla luce del gravissimo comportamento di abbandono e di concorso nella alterazione di

stato, posto in essere al fine di consentire all'Avena di avere una discendenza che allo stesso era preclusa sul piano naturale, ha rigettato il ricorso.

Con sentenza 29.5.2009 la Corte di Catanzaro, in riforma della decisione dei primi giudici, ha autorizzato Florica Badea a riconoscere il proprio figlio Giovanni Paolo, al proposito affermando in motivazione che : **1)** se con certezza poteva escludersi che Biagio Avena fosse biologicamente padre di Giovanni Paolo, come accertato dalla sentenza 12.1.2009 al proposito emessa dal Tribunale di Paola, il fatto che essa non fosse ancora irrevocabile pertanto non escludeva l'interesse della Badea ad ottenere pronunzia ex art. 250 comma 4 c.c.; **2)** il diritto ad effettuare il secondo riconoscimento del minore poteva essere sacrificato, secondo l'insegnamento del S.C., solo in presenza di gravissimi motivi attingenti lo stesso sviluppo psico fisico del minore; **3)** nella specie la valutazione di esistenza di tali motivi effettuata dal Tribunale era fondata su elementi assai tenui, quali la richiesta di rinvio a giudizio della Badea, di Biagio Avena e della di lui moglie per concorso continuato nei delitti di alterazione di stato e di illecito affidamento a terzi del minore, richiesta che parrebbe esere stata dichiarata nulla; **4)** di contro la versione della Badea, plausibile, la dipingeva quale soggetto raggirato e non complice dei reati.

Per la cassazione di tale sentenza il curatore del minore avv. Paola Garofano ha proposto ricorso 30.4.2010 al quale si è opposta con controricorso 8.6.2010 Florica Badea, nel mentre né Biagio Avena né il P.G. intimati hanno svolto difese. Il ricorrente curatore lamenta,

con il primo motivo, la violazione dell'art. 250 c. 4 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto prevalente l'interesse della Badea e subvalente quello del minore, da sempre estraneo al rapporto con la madre biologica ed affidato ad una vera famiglia. Con il secondo motivo il curatore censura la illogicità della motivazione adottata, sia con l'affermazione della pretesa "nullità" della richiesta di rinvio a giudizio (irrilevante in ordine alla pendenza penale) sia con l'accreditamento gratuito ed immotivato della versione della Badea sia, infine, per avere mancato di valutare autonomamente ed ai fini propri le emergenze di P.G. sul grave comportamento della stessa. Nel controricorso la Badea ha denunziato che l'impugnazione sollecitava la rivalutazione dei fatti ed ha opposto la propria situazione di madre fermamente determinata ad opporsi anche alla adozione del proprio figlio, non mancando di osservare quale iniquità si sarebbe potuta produrre ove ella venisse prosciolta dalla accusa di alterazione di stato ed illecito affidamento a terzi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che le censure esposte in ricorso non meritino condivisione.

La sentenza impugnata, infatti, contrariamente a quanto denunziato con il primo motivo non collide affatto con i principii affermati da questa Corte con riguardo alla latitudine della valutazione demandata al giudice dall'art. 250 comma 4 c.c.: è stato infatti affermato che può essere sacrificato il diritto al riconoscimento solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo alle speranze di sviluppo psicofisico del

minore (quali ad esempio quello derivante dai rischi correlati alla personalità altamente criminale del genitore istante, detenuto per gravi reati: cfr. Cass. 23074 del 2005- si richiama anche la sentenza 12894 del 2009). Ebbene, non si scorge come possa ritenersi integrata una situazione di siffatto gravissimo rischio, appunto ostativa al riconoscimento *de quo*, nel caso in cui l'accertamento delle responsabilità "abbandoniche" della madre – come logicamente rilevato dalla Corte – sia ben lungi dall'essere acquisito, difettando allo stato anche un rinvio a giudizio della stessa per le serie imputazioni ascrittele. Né, di converso, costituisce disapplicazione del richiamato principio, l'avere sottaciuto i rischi di distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento, posto che non vi è alcun nesso tra l'attuazione del diritto alla genitorialità attraverso il riconoscimento e la valutazione, pertinente ad altre sedi, degli inconvenienti di un eventuale (e non oggetto di disamina) distacco, l'interferenza ostativa alla predetta attuazione essendo costituita, come dianzi detto, solo dal rischio grave di un pregiudizio allo sviluppo psicofisico del minore riconosciuto come correlato alla pura e semplice **attribuzione** della genitorialità.

Né miglior sorte merita il secondo motivo, a mente del quale si censura la motivazione della Corte di merito per la quale la inesistenza di un attuale rinvio a giudizio renderebbe ancora insussistente la prova per sancire la indegnità al riconoscimento della Badea. Ed invero, al di là della pertinenza del rilievo sulla nullità processuale della richiesta del rinvio a giudizio per i gravi fatti di alterazione ed abbandono, quel che rileva nella decisione della Corte di merito è la valutazione

per la quale la mera **pendenza** del processo penale non integra condizione *ex se* ostativa all'autorizzazione al riconoscimento, neanche consentendo di disattendere la versione difensiva della Badea (di essere essa stessa vittima di raggiro, più che complice di alterazione di stato). La censura si appunta sulla sommarietà della valutazione e, in totale difetto di **autosufficienza**, sulla opportunità che la Corte avesse a scrutinare essa stessa le carte del processo penale, ricavandone la eloquente conferma della grave scelta della Badea (carte delle quali si offre solo qualche sommario spunto e nessuna specifica ed **esaustiva sintesi**). Quanto alla notazione finale della Corte per la quale l'esito del processo penale potrebbe, se di condanna, condurre alla procedura di decadenza della Badea dalla potestà genitoriale, essa, lungi dall'essere contraddittoria, appare frutto della corretta distinzione di piani delle valutazioni demandate alla Corte territoriale, **quello** della (in)esistenza di una gravissima attuale controindicazione al riconoscimento e **quello** della possibilità che in futuro al riconoscimento non segua l'ordinario sviluppo del rapporto genitoriale, distinzione logica e pertanto immune da vizi di sorta.

La peculiarità della questione induce a disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso nella c.d.c. del 18.1.2011

Il Presidente est.

Depositato in Cancelleria

3 FEB 2011

IL CANCELLIERE
Alfonso Mugelleri